



Decreto Dirigenziale n. 27 del 25/11/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 - RETTIFICA D.P.G.R. N° 012060 DEL 15/09/1998 RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI DENOMINATA "TERME ELISABETTA" IN COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con Decreto del Ministero per l'Industria e per il Commercio in data 28/08/1964 la concessione di acqua termo minerale denominata "Terme Sciolì" in Comune di Casamicciola Terme (NA), originariamente assentita con D.M. 18/03/1930, veniva trasferita ed intestata ai sigg.ri Michelino, Elisabetta e Laura Sciolì;
- b. che con D.P.G.R. n°3696 del 05/04/1993 fu autorizzato, tra l'altro, agli eredi di Sciolì Elisabetta, il trasferimento della quota di 1/3 alla società Hotel Terme Elisabetta s.n.c. Di Francesco Scibilia & C. e fu autorizzato il cambio di denominazione della concessione da "Terme Sciolì" in "Terme Elisabetta";
- c. che con D.P.G.R. n°012060 del 15/09/1998 la concessione "Terme Elisabetta" veniva intestata per i 2/3 di contitolarità alla società Hotel Terme Elisabetta s.a.s. di Massimiliano Scibilia & C.;
- d. che con istanza pervenuta in data 15/05/2009 la predetta società ha chiesto la rettifica del D.P.G.R. n° 012060 datato 15/09/1998, rappresentando che per mero errore la concessione "Terme Elisabetta" fu intestata per i 2/3 di contitolarità anziché per la totalità;
- e. che con successiva integrazione pervenuta in data 08/11/2011, prot. 846512 del 09/11/2011, la predetta società trasmetteva copia conforme dell'atto notarile datato 26 maggio 1988 registrato a Napoli l'1-6-1988 al n° 13055/A con il quale la sig.ra Laura Sciolì trasferiva la quota di partecipazione di cui era titolare nella società "Michele Sciolì e Sorelle Soc. di fatto" a Sciolì Michelino per metà ed a Francesco, Salvatore, Carlo e Massimiliano Scibilia per la restante metà.

CONSIDERATO:

- a. che per effetto del richiamato atto notarile la concessione deve ritenersi intestata in toto alla società Hotel Terme Elisabetta s.n.c. di Massimiliano Scibilia & C.;
- b. che per mero errore il D.P.G.R. n°012060 del 15/09/1998 non dava atto di tale circostanza;
- c. che l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casamicciola Terme (NA) dal 02/02/2010 al 17/02/2010 senza che siano pervenute opposizioni o reclami, giusta nota del Comune di Casamicciola Terme (NA) acquisita in data 23/03/2010 prot. 0257127;

PRESO ATTO che per l'attività in questione, dalla ricognizione degli atti di Ufficio, non risultano emessi provvedimenti inibitori l'attività concessa con il succitato D.M. 18/03/1930 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che per quanto sopra, sussistono le condizioni per procedere alla mera rettifica del decreto di concessione n°012060 del 15/09/1998 secondo la richiesta richiamata in premessa.

VISTO l'art. 61 del D.P.R. n°616/1977;

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. n° 8/08, n° 10/2010, emanato con D.P.G.R. 95 del 12/04/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Responsabile del Procedimento mediante la sottoscrizione della proposta di adozione del presente provvedimento.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. la concessione "Terme Elisabetta" che insiste sulla superficie, di area pari a mq 865,83, rappresentata sulla planimetria catastale già allegata al D.M. 18/03/1930, resta intestata in toto alla società "Hotel Terme Elisabetta s.a.s. di Massimiliano Scibilia & C." C.F. *00554730630* con sede nel Comune di Casamicciola Terme (NA) al Corso Garibaldi n. 115; in tal senso deve intendersi rettificato il D.P.G.R. n° 012060 del 15 /09/1998.
2. il titolare della concessione è tenuto:
 - 2.1. all'osservanza di tutti gli obblighi previsti nel decreto di concessione D.M. del 18/03/1930 e successive variazioni e integrazioni;
 - 2.2. a trascrivere il presente decreto nei registri immobiliari e consegnare al Settore copia della nota di trascrizione, nel termine di mesi tre dalla data di notifica del presente atto;
 - 2.3. a rispettare tutte le altre disposizioni della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii. e del Regolamento n° 10/2010, che si intendono integralmente riportate nel presente atto;
3. la concessione è accordata senza pregiudizio del diritto dei terzi;
4. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n°8 del 29/07/2008, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
5. il presente decreto, avente natura di mera rettifica in ordine alla assegnazione di quote non assume in alcun modo valore confermativo della durata perpetua originariamente assentita tenuto anche conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 dell'11-14 gennaio 2010;
6. il presente provvedimento viene trasmesso:
 - 6.1. al concessionario, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 - 6.2. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 6.3. all'Assessore Regionale delegato per la materia delle Acque Minerali e Termali;
 - 6.4. al Coordinatore dell'A.G.C. 15;
 - 6.5. al Settore 01 Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta dell'A.G.C. 02;
 - 6.6. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'A.G.C. 10;
 - 6.7. al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (NA);
 - 6.8. all'AS.L NA Nord, Dipartimento di Prevenzione Isola d'Ischia (NA).

Ing. Sergio Caiazza